



2024/1802

27.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1802 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2024

relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Dehesa de Extremadura»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, quest'ultimo regolamento rimane applicabile alle domande di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate per opposizione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima del 13 maggio 2024.
- (2) A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Dehesa de Extremadura», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽³⁾ come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1806 ⁽⁴⁾.
- (3) La Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica dell'Unione del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa all'indicazione geografica protetta «Dehesa de Extremadura».

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1107/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1806 della Commissione, del 29 settembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dehesa de Extremadura (DOP)] (GU L 276 del 13.10.2016, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1806/oj).

⁽⁵⁾ GU C, C/2024/1214 del 30.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1214/oj>.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2024

*Per la Commissione
a nome della presidente*
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
